

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS)
Direzione generale economia circolare e bonifiche
(ECB)

c.a. Ing. Laura D'APRILE, Capo Dipartimento

c.a. Ing. Luca PROIETTI, Direttore Generale EC

ROMA

PEC: diss@pec.mase.gov.it; ecb@pec.mase.gov.it

Roma, 21 ottobre 2025

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 septies D.lgs. n. 152/2006

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, relativo ai seguenti punti:

1. all'applicazione della disciplina sui **criteri di ammissibilità** dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti;
2. all'**applicazione delle deroghe** di cui all'articolo 16-ter del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, nell'ambito della gestione delle discariche per rifiuti inerti.

In particolare, il presente interpello è riferito ai **gestori di discariche per rifiuti inerti autorizzate** ai sensi del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, **che si trovano a gestire rifiuti i cui eluati, per specifiche caratteristiche geochimiche, potrebbero richiedere l'applicazione della procedura di deroga ai valori limite di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto.**

A tal proposito, a seguito di segnalazioni provenienti da diversi operatori del settore, si ritiene opportuno richiedere chiarimenti interpretativi **in merito all'applicazione delle deroghe sito-specifiche previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla corretta interpretazione delle modalità con cui i valori limite in deroga, validati tramite Analisi di Rischio, possano essere applicati ai diversi rifiuti (identificati da specifici codici EER) autorizzati al conferimento nel medesimo impianto.**

./...

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune considerazioni di carattere tecnico e normativo pertinenti i due casi in esame.

1. Applicazione della disciplina sui criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.

Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che attua la direttiva 1999/31/CE, stabilisce i requisiti tecnici e operativi per le discariche di rifiuti. In particolare, l'Allegato 4 al decreto definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica.

Per le discariche per rifiuti inerti, la Tabella 2 del citato **Allegato 4** elenca i valori limite di concentrazione nell'eluato che un rifiuto deve rispettare ai fini dell'immissione in discarica.

In corrispondenza del parametro TDS (Solidi Disciolti Totali), la tabella riporta una nota di rilevante importanza operativa, secondo la quale: *“È possibile scegliere in fase di autorizzazione, su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.”*

Tale nota introduce, quindi, una facoltà di scelta in capo al gestore, consentendogli, in sede di caratterizzazione e omologa del rifiuto, di verificare il rispetto del limite previsto per il TDS oppure, in alternativa, il rispetto dei limiti fissati per i singoli parametri dei solfati e dei cloruri.

Questa possibilità si fonda su solide ragioni tecniche, riconoscendo la stretta correlazione tra i parametri e consentendo una valutazione più adeguata alle specifiche matrici di rifiuto, senza alcun detrimento per la tutela dell'ambiente.

Permane, tuttavia, una rilevante incertezza interpretativa in relazione all'applicazione dell'articolo 16-ter del medesimo D.lgs. n. 36/2003.

Tale articolo disciplina la possibilità per l'autorità competente di concedere, a determinate condizioni e sulla base di una valutazione del rischio sito-specifica, autorizzazioni in deroga ai valori limite fissati nelle tabelle dell'Allegato 4 per specifici parametri, tra cui sono esplicitamente menzionati i Solidi Disciolti Totali (TDS), i solfati e i cloruri.

Il problema risiede nel fatto che l'articolo 16-ter, nel disciplinare la procedura di deroga, non richiama esplicitamente la facoltà di scelta prevista dalla nota alla Tabella 2. Tale silenzio normativo ha determinato incertezze in merito all'applicabilità di detta opzione anche nell'ambito delle autorizzazioni in deroga.

./..

3.

A nostro avviso, un'interpretazione restrittiva, che escluda tale facoltà in regime di deroga, non appare pienamente coerente con l'impianto logico-sistematico del decreto, né con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che governano l'azione amministrativa.

Se il legislatore ha ritenuto tecnicamente equivalente e sicuro, ai fini della tutela ambientale, l'uso alternativo dei parametri in condizioni ordinarie, non si ravvisa alcuna ragione per cui tale equivalenza venga meno in un contesto, come quello della deroga, già presidiato da una rigorosa e specifica valutazione del rischio caso per caso.

Il principio generale del diritto "*ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*" suggerisce che, essendo la *ratio* della norma (valutare adeguatamente il potenziale impatto del carico salino) identica in entrambe le situazioni, la stessa disposizione (la facoltà di scelta) dovrebbe applicarsi.

L'incertezza attuale, al contrario, crea notevoli difficoltà operative, ostacola la gestione efficiente dei rifiuti inerti (spesso derivanti da opere infrastrutturali strategiche) e rischia di generare difformità applicative sul territorio nazionale, minando la certezza del diritto e la continuità operativa degli impianti di chiusura del ciclo.

2. Applicazione delle deroghe di cui all'articolo 16-ter del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, nell'ambito della gestione delle discariche per rifiuti inerti.

3.

Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, come sopra richiamato, disciplina i requisiti per la gestione delle discariche. In particolare, l'articolo 16-ter consente all'autorità competente di autorizzare valori limite di ammissibilità in deroga per specifici parametri, a condizione che sia elaborata un'Analisi di Rischio (AdR) sito-specifica che dimostri l'assenza di rischi per l'ambiente.

Il modello di Analisi di Rischio, definito dall'Allegato 7 del medesimo decreto legislativo, considera l'intero corpo discarica come un'unica sorgente di contaminazione. Come noto, la produzione del percolato è l'effetto combinato di tutti i rifiuti abbancati, e il modello vigente non consente di attribuire a ciascuna specifica tipologia di rifiuto un contributo distinto ai valori delle concentrazioni accettabili di contaminanti (CAcc) nelle acque sotterranee. L'obiettivo dell'Analisi di Rischio è, pertanto, quello di definire le concentrazioni accettabili di contaminanti nell'eluato complessivo derivante dall'insieme dei rifiuti conferiti, garantendo la protezione delle matrici ambientali a prescindere dalla singola classificazione dei rifiuti in ingresso.

./.

Ciò premesso, quanto sopra appare coerente con il principio secondo cui, per ciascuna tipologia di rifiuto ammesso in discarica, viene effettuata un'analisi dell'eluato, che rappresenta il potenziale percolato prodotto dal rifiuto stesso. Di conseguenza, l'Analisi di Rischio approvata valida la capacità di un determinato sito di ricevere un carico contaminante complessivo, consentendo di valutare se un rifiuto, in funzione delle caratteristiche del proprio eluato, possa o meno essere ammesso in discarica, a prescindere dal codice EER che lo identifica.

In altri termini, **l'autorizzazione potrà stabilire che tutti i rifiuti inerti ammessi in discarica dovranno presentare caratteristiche dell'eluato compatibili con quanto definito nell'Analisi di Rischio approvata per quel sito, indipendentemente dalla codifica EER degli stessi.**

Quesiti

Alla luce di tutto quanto precede, si chiede di fornire un chiarimento formale in merito ai seguenti quesiti:

1. se, nell'ambito delle procedure di **autorizzazione in deroga** concesse ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, del D.lgs. n. 36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, **sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà**, già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell'Allegato 4, di **richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri.**
2. nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell'art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un'analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), si chiede **conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica**, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati

Ringraziando per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maurizio Tarquini
